

STATUTO

aggiornato al 15/05/2009

Art. 1 – Costituzione

Per iniziativa della F.R.A.V. (Federazione Regionale dell'Artigianato Veneto), della CLAAI – Comitato Regionale Veneto e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori:

- a) F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. Veneto
- b) F.I.L.C.A. – C.I.S.L. Veneto
- c) Fe.N.E.A.L. – U.I.L. Veneto

viene istituita la Cassa Edile Artigiana Veneta (C.E.A.V.) della Regione Veneto.

Art. 2 – Sede – Durata – Funzione

La C.E.A.V. ha inizialmente sede in Marghera – Venezia via F.lli Bandiera, 35.

Essa adempie alle proprie funzioni, quali sono tassativamente indicate nel presente Statuto, a favore dei datori di lavoro e dei dipendenti delle imprese edili aderenti che sotto qualsiasi ragione sociale esercitano l'attività dell'edilizia ed affini per le quali, a norma del C.C.N.L., vige l'obbligo di iscrizione, nonché per i soggetti di cui all'articolo 5 bis.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

Art. 3 – Rappresentanza e domicilio legale

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in relazione all'attività della Cassa stessa, è competente il Foro di Venezia.

Tutti i datori di lavoro e lavoratori iscritti ed assistiti eleggono il proprio domicilio presso la sede della Cassa per servizi e funzioni da questa svolti.

Art. 4 – Scopi

La C.E.A.V. ha i seguenti scopi:

- a) svolgere ogni forma di assistenza e informazione in materia di integrazione salariale per malattia, infortuni, maternità, diritto allo studio, nonché in materia di anzianità professionale edile a favore degli aventi diritto;
- b) riscuotere, amministrare e distribuire le quote sindacali e di adesione contrattuale degli associati ed iscritti che saranno determinate dalla contrattazione Nazionale e territoriale;
- c) riscuotere ed utilizzare i contributi per il funzionamento, prestazioni ed assistenza che le sono attribuiti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi sindacali territoriali delle competenti Organizzazioni territoriali di categoria;
- d) riscuotere, amministrare e liquidare periodicamente agli aventi diritto le percentuali del trattamento economico retributivo secondo quanto previsto da accordi sindacali;
- e) erogare, agli aventi diritto, le assistenze economiche e le prestazioni determinate da accordi sindacali.

La Cassa, qualora il contratto nazionale di lavoro o gli accordi territoriali ne prevedano il versamento presso la stessa, ha la possibilità di amministrare, con separata gestione, i contributi dovuti per la formazione professionale.

La Cassa potrà infine svolgere, in via straordinaria e compatibilmente con le proprie possibilità e strutture, ogni altro compito che le fosse demandato dalle parti stipulanti.

Art. 5 – Iscritti

Agli effetti del presente Statuto sono iscritti alla Cassa i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti di cui al precedente art. 2).

I rapporti di iscrizione presso la Cassa iniziano con la comunicazione, fatta a tali fini dal datore di lavoro, dei dati anagrafici dell'azienda e del lavoratore dipendente e con il contestuale versamento della quota di adesione come previsto nel Regolamento.

Il rapporto di iscrizione del datore di lavoro presso la Cassa cessa per:

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) trasferimento della sede dell'impresa fuori dal territorio della Regione Veneto.

Il rapporto di iscrizione del lavoratore dipendente presso la Cassa cessa per:

- a) morte dell'iscritto;
- b) cessazione di attività lavorativa per inabilità o vecchiaia ai sensi di legge;
- c) passaggio alle dipendenze di un datore di lavoro che non rientri nelle prescrizioni di cui all'art. 2.

Art. 5 bis – Prestazioni e servizi volontari

La C.E.A.V. adempie altresì alle funzioni stabilite dalle parti stipulanti in favore dei titolari, soci e collaboratori di imprese edili ed affini, con o senza dipendenti, che richiedono i servizi volontari predisposti dalla Cassa.

I rapporti con la C.E.A.V. iniziano con la richiesta di attivazione del servizio volontario da parte delle imprese e con il contestuale versamento delle quote previste. La contribuzione delle imprese è stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nel rispetto delle indicazioni stabilite dagli accordi collettivi.

Il rapporto con la Cassa cessa per recesso volontario da parte delle imprese.

Il rapporto cessa altresì nell'ipotesi di cessazione dell'attività aziendale, nel caso di trasferimento in altra Regione o per cambiamento di attività dell'azienda.

Le altre norme contenute nel presente Statuto saranno applicate solo se compatibili con le specialità del rapporto volontario.

Art. 6 – Versamento contributi

Il versamento delle somme dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori iscritti per le finalità di cui al precedente art. 4, viene effettuato nelle misure e con le modalità stabilite dalla contrattazione nazionale e/o dagli accordi sindacali territoriali.

Al versamento delle quote del contributo a carico dei lavoratori dipendenti provvede il datore di lavoro mediante trattenuta sulla retribuzione relativa ad ogni periodo di paga.

Nei confronti del datore di lavoro inadempiente all'obbligo di cui al comma precedente, la Cassa potrà adottare, nell'ambito della Legge e del C.C.N.L. vigente, i provvedimenti del caso che verranno decisi di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 7 – Organi statutari

Sono organi della Cassa Edile Artigiana:

- 1. il Consiglio di Amministrazione;
- 2. il Consiglio di Presidenza;
- 3. il Presidente;
- 4. il Vice – Presidente;
- 5. il Collegio Sindacale;

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione

La Cassa è retta da un C. di A. composto da n. 22 membri, che saranno nominati secondo quanto stabilito da accordi sindacali tra le parti di cui all'art. 1 in misura paritaria tra rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli Artigiani e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Il C. di A. nella sua riunione di insediamento nomina il Consiglio di Presidenza.

Art. 9 – Durata dell'incarico

I membri del C. di A. durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. E' altresì data facoltà alle Associazioni che hanno provveduto alla nomina di ciascun consigliere di provvedere alla sua sostituzione anche prima della scadenza del mandato. I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, resteranno in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 10 – Indennità agli amministratori

Ai membri del C. di A. potrà essere corrisposta una somma a titolo di rimborso spese, tale somma sarà stabilita di anno in anno dal C. di A.

Art. 11 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il C. di A. provvede alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al C. di A.:

- a) nominare il Consiglio di Presidenza della Cassa;
- b) nominare il Collegio Sindacale;
- c) approvare i Bilanci preventivi e consuntivi della Cassa;
- d) approvare il Regolamento interno della Cassa;
- e) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa ed in particolar modo su quello riguardante la riscossione delle contribuzioni e l'erogazione delle prestazioni come previsto dal Regolamento;
- f) decidere sull'impiego dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- g) contrarre e concedere mutui, costituire riserve ordinarie, accordare pegni e ipoteche, consentire iscrizioni, post – erogazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel G.L. del debito pubblico con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere tramite arbitri e/o amichevoli compositori, muovere o sostenere liti e recederne, appellare ed accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere o costruire immobili.

Art. 12 – Convocazioni del Consiglio di Amministrazione

Il C. di A. si riunisce di norma ogni trimestre, oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri del Consiglio o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine di convocazione sarà ridotto a 48 ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. Il direttore della Cassa assiste alla riunione del C. di A. dietro invito dello stesso ed adempie alle funzioni di Segretario del Consiglio.

Art. 13 – Maggioranze

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle riunioni del C. di A. è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese:

- a) a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto in caso di composizione paritetica dei rappresentanti dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- b) all'unanimità qualora i presenti alla riunione del C. di A. non rappresentino pariteticamente le due parti, datori di lavoro ed organizzazioni sindacali.

Tale unanimità deve essere richiesta da un consigliere nel corso della seduta in questione.

Ove per effetto delle disposizioni di cui alla lettera a) e b) che precedono, la delibera sull'argomento all'ordine del giorno non possa essere presa, la decisione verrà rinviata alla successiva riunione del C. di A.

Qualora anche in questa seconda riunione ci si trovi nell'impossibilità di deliberare, la materia verrà demandata alle parti stipulanti di cui all'art. 1.

Art. 14 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza, nominato dal C. di A. è composto da n. 6 membri di cui:

- tre membri tra i componenti del C. di A., designati dalle Organizzazioni Sindacali degli Artigiani;
- tre membri tra i componenti il C. di A., designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Il Consiglio di Presidenza nella sua riunione di insediamento nomina, al suo interno, il Presidente nella persona di un rappresentante designato dalle Organizzazioni Artigiane dei datori di lavoro ed il Vice – Presidente nella persona di un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Art. 15 – Compiti del Consiglio di Presidenza

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) nominare il Presidente della Cassa ai sensi dell'art. 14;
- b) nominare il Vice – Presidente della Cassa ai sensi dell'art. 14;
- c) nominare il Direttore della Cassa;
- d) promuovere i provvedimenti amministrativi giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
- e) provvedere alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Cassa e delle relative note esplicative;
- f) provvedere alla compilazione del Regolamento interno della Cassa;
- g) assumere e licenziare il personale della Cassa fissandone il relativo trattamento economico;
- h) conoscere e dirimere i reclami presentati dalle aziende e dai lavoratori in merito alla erogazione delle prestazioni, assistenze e provvidenze.

In particolari situazioni di necessità ed urgenza il Consiglio di Presidenza può assumere decisioni che tuttavia dovranno essere ratificate dal C. di A. entro il più breve tempo possibile. Per le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Presidenza, il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma congiunta.

Art. 16 – Riunioni del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno 1 volta al mese; le convocazioni possono essere effettuate per via breve, anche telefonica.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, partecipa anche il Direttore della Cassa provvedendo a redigere i relativi verbali.

Art. 17 – Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9, oppure di dimissioni.

Il Presidente ha la firma sociale ed a lui spetta:

- a) rappresentare la Cassa di fronte a terzi e stare in giudizio;
 - b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
 - c) promuovere, di concerto con il Vice – Presidente, le convocazioni del C. di A. e del Consiglio di Presidenza e presiedere le adunanze;
 - d) dare esecuzione alle deliberazioni del C. di A. e del Consiglio di Presidenza;
 - e) esercitare tutti i poteri che gli competono per essere il rappresentante legale della Cassa.
- In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice – Presidente.

Art. 18 – Vice – Presidente

Il Vice – Presidente dura in carica tre anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9 oppure di dimissioni.

Spetta al Vice – Presidente:

- a) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione del presente Statuto;
- b) coadiuvare il Presidente in quegli atti a lui demandati dal presente Statuto;
- c) sostituire il Presidente in quegli atti e in quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente.

Art. 19 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da n. 5 membri effettivi e quattro supplenti designati:

- quattro dalle Organizzazioni Sindacali Artigiane;
- quattro dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
- uno di comune accordo tra le parti che assume la carica di Presidente, iscritto agli albi professionali e/o all'Albo dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica due anni, sono rieleggibili salvo la facoltà di sostituzione ad opera delle stesse parti che li hanno designati, oppure di dimissioni.

Al momento della loro nomina il C. di A. fissa il loro compenso per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Al Collegio Sindacale sono attribuite le seguenti funzioni:

- vigilare sull'osservanza e sull'applicazione dello Statuto e del Regolamento della Cassa;
- vigilare sull'osservanza della corretta applicazione del CCNL e del CCRIL nell'ambito della Cassa;
- vigilare sull'osservanza delle leggi di riferimento;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cassa;
- partecipare alle riunioni del C. di A. e riferire allo stesso le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio Sindacale si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. Tutte le riunioni e gli accertamenti eseguiti dovranno risultare dal libro verbale del Collegio Sindacale.

Art. 19 Bis – La Società di Revisione

La Società di Revisione svolge la funzione di controllo contabile.

Sono compiti della Società di Revisione:

1. procedere alla verifica trimestrale della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2. verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3. esprimere con apposita relazione un giudizio sul progetto di bilancio consuntivo di esercizio predisposto dal Consiglio di Presidenza.

Alla Società di Revisione, scelta tra quelle accreditate Consob, viene dato incarico da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Presidenza.

Art. 20 – Direttore

Il direttore è nominato dal Consiglio di Presidenza a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.

Il direttore ha il compito di:

- a) organizzare e controllare i servizi predisposti in base al Regolamento;
- b) attuare le singole deliberazioni del C. di A. e le decisioni del Consiglio di Presidenza;
- c) riferire ogni qualvolta ne sia richiesto o lo reputi opportuno al Consiglio di Presidenza e al C. di A. tutte le notizie relative all'andamento della Cassa;
- d) adempiere tutti i compiti che allo stesso competono in base al presente Statuto e Regolamento.

Al direttore sono direttamente subordinati i dipendenti della Cassa.

Art. 21 – Patrimonio

Il patrimonio netto della Cassa è costituito:

- a) dal fondo di riserva ordinario al quale vengono interamente devoluti gli avanzi di gestione e dal quale vengono detratti gli eventuali disavanzi netti;
- b) dal fondo di riserva straordinario al quale affluiscono direttamente i lasciti, le donazioni, le elargizioni ed in genere le entrate straordinarie che entrano a far parte del patrimonio della Cassa. Qualora i lasciti, donazioni, ecc. consistano in beni mobili o immobili, l'apporto al fondo di riserva straordinario corrisponderà al valore venale ad essi attribuito, con criteri di prudenzialità, dal C. di A.;
- c) dagli speciali accantonamenti deliberati dal C. di A. in sede di bilancio.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Cassa.

Art. 22 – Entrate

Le entrate della Cassa sono costituite:

- a) dall'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 4 sia da parte dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori;
- b) dagli interessi attivi sulle anzidette somme;
- c) dalle entrate previste per ritardati versamenti nelle misure che saranno stabilite dal C. di A. e secondo le modalità fissate dal Regolamento;
- d) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, ecc. aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa.

Art. 23 – Prelevamenti e spese

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo. Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari o bancari, ecc.) firmata dal Presidente e controfirmata dal Vice – Presidente. Qualsiasi prelievo o pagamento

per qualsivoglia titolo o causale, deve essere effettuato con firma abbinata dal Presidente e Vice – Presidente.

Art. 24 – Esercizi finanziari e bilanci

L'esercizio finanziario della Cassa decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo . Alla fine di ogni esercizio verrà compilato il bilancio consuntivo che deve constare della situazione patrimoniale e del conto economico della gestione. Quest'ultima deve indicare analiticamente le entrate e le spese di competenza anche se non ancora riscosse o pagate, cioè stabilite nel loro esatto ammontare. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Presidenza, deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci e del C. di A. almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione del C. di A. nella quale viene posto in approvazione. Detta riunione deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno. Sempre entro il 30 aprile di ogni anno deve essere compilato ed approvato il preventivo di gestione per l'esercizio in corso.

Art. 25 – Disposizioni finali – Estinzione della Cassa e sua liquidazione

L'estinzione della Cassa e la sua liquidazione devono essere disposte su concorde deliberazione delle Organizzazioni Sindacali Artigiane e dei Lavoratori competenti, sentito il parere del C. di A. della Cassa. Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizioni di legge o qualora venga a perdere, per qualsiasi titolo, la propria autonomia finanziaria e funzionale.

In entrambe le ipotesi, le Organizzazioni Sindacali Artigiane e dei Lavoratori competenti provvederanno alla nomina di un liquidatore per ogni organizzazione rappresentata nel C. di A.

Trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale di Venezia . Le Organizzazioni Sindacali Artigiane e dei Lavoratori all'atto della nomina determinano i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura di liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 26 – Modifiche allo Statuto

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata dalle parti costituenti di cui all'art. 1, sentito il parere del C. di A. della Cassa.

Art. 27 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di Legge in vigore.

